

# CASSA EDILE DI FROSINONE

## TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER MALATTIA E INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

Per poter accedere al rimborso da parte della Cassa Edile di Frosinone del trattamento economico integrativo che l'Impresa è tenuta ad erogare al lavoratore in caso di malattia, infortunio o malattia professionale si dovranno scrupolosamente osservare le condizioni di seguito indicate.

- ❖ L'evento di malattia o di infortunio/malattia professionale deve essere inserito nella denuncia mensile MUT nell'apposita scheda "EVENTI DI MALATTIA/INFORTUNIO" a cui si accede dalla scheda anagrafica del lavoratore.  
Le ore di carenza e di malattia o infortunio vanno inserite negli appositi campi della denuncia MUT. Per queste ore deve essere corrisposta dall'Impresa al lavoratore la maggiorazione per ferie e gratifica natalizia secondo le seguenti percentuali.  
In caso di malattia il relativo accantonamento è dovuto nell'intera misura netta del 14,20% sia per le ore di carenza che per le ore di malattia.  
In caso di infortunio/malattia professionale il relativo accantonamento è dovuto nella misura del 14,20% per il giorno dell'infortunio (che si considera a tutti gli effetti giorno lavorabile) e per i tre giorni di carenza; dal 4° al 90° giorno l'aliquota applicata è il 5,70% e dal 91° giorno in poi l'aliquota applicata è il 3,60%.
- ❖ La denuncia e il relativo versamento devono pervenire alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza della denuncia.
- ❖ La copia dei certificati medici attestanti l'inizio e l'intera durata della malattia o dell'infortunio deve pervenire entro e non oltre i tre mesi successivi a quello dell'evento. Nel certificato deve essere specificato se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta dell'evento.

**Si raccomanda di accertarsi che quanto dichiarato dal medico corrisponda esattamente con quanto denunciato.**

\*\*\*\*\*

Il rimborso della Cassa Edile è limitato al solo **trattamento economico integrativo** che l'Impresa versa al lavoratore ad integrazione della quota INPS (in caso di malattia) o INAIL (in caso di malattia o infortunio professionale) ad eccezione degli oneri previdenziali e fiscali che restano a carico dell'impresa.

La Cassa Edile rimborsa all'impresa il 100% della parte a suo carico del trattamento integrativo corrisposto all'operaio solo se, nel trimestre scaduto immediatamente precedente l'evento, risultano denunciate a favore del lavoratore almeno **450** ore di lavoro (proporzionalmente ridotte in caso di lavoratore part-time).

Ai fini del calcolo delle 450 ore vanno considerate:

- le ore di lavoro ordinario e le festività per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile;
- le ore di malattia, di infortunio e di carenza;
- le ore di permesso retribuito (88 ore annue) e di ferie (massimo 160 ore annue);
- le ore di sospensione del lavoro con intervento della CIG;

- tutte le ore di assenza giustificata e di congedi (maternità, matrimonio, servizio militare) ad esclusione dell'aspettativa non retribuita.

Il rimborso viene proporzionalmente ridotto nel caso di un numero di ore inferiore a 450.

In tal caso la differenza fra quanto anticipato all'operaio dall'Impresa e quanto rimborsata dalla Cassa Edile resterà a carico dell'Impresa stessa.

Invece per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento economico sarà rimborsato per intero, a prescindere dal requisito delle 450 ore.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato il numero delle ore rimborsate non può superare il numero delle ore ordinarie lavorate.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui al CCNL- nel mese di calendario precedente l'inizio di malattia, infortunio o malattia professionale, il trattamento dovuto dall'Impresa all'operaio è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

### **CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE GIORNALIERA IN CASO DI MALATTIA**

L'integrazione per malattia è dovuta per tutte le giornate riconosciute e indennizzate dall'INPS, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali.

La quota del rimborso dovuto dalla Cassa Edile all'Impresa è pari all'importo che si ottiene moltiplicando:

**RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE x ORARIO MEDIO GIORNALIERO x COEFFICIENTE**

- la RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE è costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennità territoriale di settore, dell'indennità di contingenza e dell'elemento economico territoriale;
- l'ORARIO MEDIO GIORNALIERO è ottenuto dalla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella provincia durante l'assenza per malattia (ad esempio se l'orario settimanale contrattuale è di 40 ore, l'orario medio sarà pari a 6,66 ore, cioè 40 ore settimanali diviso 6).  
In caso di lavoratori part-time, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta dividendo per 6 il minore orario settimanale convenuto;
- i COEFFICIENTI dipendono dalla durata della malattia:
  - per il 1°, 2°, 3° giorno di malattia (giorni di carenza non indennizzati dall'INPS): nel caso la malattia non superi i 6 giorni nulla è dovuto dall'Impresa;
  - per il 1°, 2°, 3° giorno di malattia (giorni di carenza non indennizzati dall'INPS): nel caso la malattia superi i 6 giorni: coefficiente applicato 0,500
  - per il 1°, 2°, 3° giorno di malattia (giorni di carenza non indennizzati dall'INPS): nel caso la malattia superi i 12 giorni: coefficiente applicato 1,00
  - dal 4° al 20°, giornate indennizzate dall'INPS: coefficiente applicato 0,333
  - dal 21° al 180°, giornate indennizzate dall'INPS: coefficiente applicato 0,107
  - dal 181°, giornate **non** indennizzate dall'INPS: coefficiente applicato 0,500

Per gli apprendisti operai è applicabile in caso di malattia la disciplina contrattuale prevista per gli operai. Il coefficiente utile per il calcolo del trattamento economico di malattia per le giornate non indennizzate dall'INPS è pari a 0,500.

La ricaduta della malattia deve avvenire entro 30 giorni dal termine dell'evento precedente, in caso di ricaduta l'Impresa ha diritto, ai fini del calcolo dei coefficienti, a considerare tali periodi come un unico evento senza interruzioni.

### **CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE GIORNALIERA IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE**

L'integrazione per infortunio o malattia professionale è dovuta per tutte le giornate riconosciute e indennizzate dall'INAIL, dal lunedì alla domenica, festività comprese. Nel caso di festività cadente di domenica, l'Impresa è tenuta a corrispondere oltre al trattamento economico contrattuale per infortunio, anche il trattamento economico previsto per la festività.

L'integrazione va erogata a partire dal 1° giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

La quota del rimborso dovuto dalla Cassa Edile all'Impresa è pari all'importo che si ottiene moltiplicando:

**RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE x ORARIO MEDIO GIORNALIERO x COEFFICIENTE**

- la RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE è costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennità territoriale di settore, dell'indennità di contingenza e dell'elemento economico territoriale;
- l'ORARIO MEDIO GIORNALIERO è ottenuto dalla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella provincia durante l'assenza per infortunio o malattia professionale (ad esempio se l'orario settimanale contrattuale è di 40 ore, l'orario medio sarà pari a 5,71 ore, cioè 40 ore settimanali diviso 7). In caso di lavoratori part-time, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta dividendo per 7 il minore orario settimanale convenuto;
- i COEFFICIENTI dipendono dalla durata dell'infortunio o della malattia professionale:
  - dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio/malattia professionale e fino al 90° il coefficiente applicato è 0,234:
  - dal 91° giorno in poi il coefficiente applicato è 0,045.

La **ricaduta** dell'infortunio può avvenire senza limite di tempo dal termine del primo infortunio.

### **PERIODO DI COMPORTO: Conservazione del posto di lavoro (artt. 26 e 27 CCNL 18/06/2008)**

#### ***In caso di malattia:***

L'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (senza interruzione dell'anzianità) per un periodo di :

- 9 MESI CONSECUTIVI, per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo;

- 12 MESI CONSECUTIVI, per gli operai con anzianità oltre i 3 anni e mezzo;

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo complessivo di:

- 9 MESI nell'arco di 20 MESI consecutivi, per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo;
- 12 MESI nell'arco di 24 MESI consecutivi, per gli operai con anzianità oltre i 3 anni e mezzo;

***In caso di infortunio:***

Il periodo di conservazione del posto di lavoro si protrae fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato di abilitazione alla ripresa del lavoro.

***In caso di malattia professionale:***

La conservazione del posto di lavoro è pari a:

- 9 MESI CONSECUTIVI.

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia professionale, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo complessivo di 9 MESI nell'arco di 12 mesi consecutivi.